



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N. 258

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 28 aprile 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **CRISTIANO LANARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CRISTIANO LANARI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 89 della L.N.D. per la stagione sportiva 2013/14 per aver sottoscritto un accordo economico per somme superiori al premio annuo ivi previsto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CRISTIANO LANARI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO STOVINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LORENZO STOVINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli art, 38, comma 1, 37, comma 4, 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 40, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, attività di calciatore dilettante in alcune partite refertate del campionato di seconda categoria toscano, omettendo di chiedere la sospensione prevista dalla normativa di riferimento del Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **LORENZO STOVINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE CAVALLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SIMONE CAVALLINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, attività tecnica a favore della società ASD Dak Calcio per aver allenato due squadre esordienti a 9 ed a 11 e di calcio femminile di detta società, omettendo il tesseramento con la stessa, adempimento reso necessario, attesa la sua qualifica nei ruoli del Settore Tecnico intervenuto in seguito al corso di abilitazione superato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SIMONE CAVALLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **IVANO TROTTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **IVANO TROTTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver, durante una gara del Campionato di Promozione Regionale del Lazio disputata l' 1.11.2015, offeso la reputazione dell'arbitro della gara sig. Ruben Celani. In particolare il deferito, all'epoca squalificato, aveva pronunciato nei confronti dell'arbitro, che lo ha riconosciuto, espressioni oggettivamente denigratorie e pesanti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sei mesi.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **IVANO TROTTA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **sei mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO LEONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **VINCENZO LEONE** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO DI PIERRO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e

il sig. **FILIPPO DI PIERRO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi quattro** di squalifica e di **€500,00** di ammenda;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **JOSE' MARCELO FERREIRA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che i signori **JOSE' MARCELO FERREIRA** è stato deferito per rispondere delle violazioni di cui:
 - a) all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver concordato con il sig. Antonio Aiello ed effettuato, al momento della stipula del contratto economico con la F.C. Catanzaro Spa, in data 26 agosto 2010, la contestuale sottoscrizione senza data della risoluzione contrattuale del contratto stesso, a causa della consapevolezza della gravissima situazione finanziaria in cui versava la società e della situazione di insolvenza, avendo anche concorso alle violazioni poste in atto dal sig. Antonio Aiello;
 - b) all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver allegato la risoluzione consensuale sottoscritta con la società F.C. Catanzaro Spa nella quale aveva dichiarato di essere stato soddisfatto nelle spettanze economiche e di non aver altro da pretendere dalla società, alle istanze presentate al Tribunale di Catanzaro ed al Collegio Arbitrale della Lega-Pro, pur avendo dato atto in tali sedi della cessazione del rapporto coerentemente con la data della risoluzione contrattuale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione di mesi sei e di €1.500,00 di ammenda.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il signor **JOSE' MARCELO FERREIRA** responsabili dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto infligge la sanzione di **cinque mesi** ed **€1.500,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **IVAN SILICATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **IVAN SILICATO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 34, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, della NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, l'attività di allenatore a favore della società ASD Città di Catania senza tesseramento per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **IVAN SILICATO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **PINO GIROLAMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PINO GIROLAMO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, l'attività di allenatore a favore della società ASCD Città di Oliveri senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **PINO GIROLAMO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO SCARFATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SEBASTIANO SCARFATO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni sessanta** di squalifica;
- visto che con nota del 16.03.2016 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIANO SILVELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARIANO SILVELLO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura della squalifica di **mesi due** e di **€200,00** di ammenda;
- visto che con nota del 1.04.2016 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MAZZEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **VINCENZO MAZZEO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due** di squalifica;
- visto che con nota del 07.04.2016 la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Firenze, 02 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera